



FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE DEL TERZIARIO

**REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI
NELLA BACHECA FONDIR DEL
COMPARTO CREDITIZIO-FINANZIARIO E ASSICURATIVO**

1. PREMESSA

Il Presente Regolamento disciplina il procedimento di qualificazione e di aggiornamento dei Cataloghi formativi di cui sono titolari le strutture formative in possesso dei requisiti richiesti da FONDIR al paragrafo 3 del presente Regolamento.

Con esso il Fondo intende assolvere agli oneri di trasparenza amministrativa delineati dalla Circolare N. 10 del 2016 con la quale il Ministero del Lavoro ha individuato nell'affidamento delle risorse finalizzate alla realizzazione dei Piani il regime di cui all'art. 12 della legge n. 241/90.

Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento avrà validità fino al 31/12/2019 e costituisce una mera opportunità per le Strutture Presentatrici di far conoscere e divulgare le proprie proposte.

Pertanto, l'adesione al Sistema è totalmente spontanea e volontaria da parte dei Soggetti interessati; in ogni caso, essa - come pure l'inserimento del catalogo nella Bacheca di Fondir - non costituisce alcun vincolo od obbligo per il Fondo nei confronti delle strutture formative presentatrici di propri cataloghi, né nei confronti delle aziende che dovessero aderire agli stessi.

Fondir si riserva la facoltà di modificare/revocare, in tutto o in parte, il presente Regolamento di Qualificazione anche a seguito di indicazioni da parte delle autorità competenti, nonché di deliberarne la cessazione degli effetti dandone comunicazione, valevole ad ogni effetto, attraverso il proprio sito istituzionale.

La partecipazione dei dirigenti delle aziende aderenti alle azioni formative presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo potrà essere finanziata alle condizioni e con le modalità previste nei relativi Avvisi.

2. DURATA E TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

E' prevista la qualificazione di tre distinte tipologie di percorso:

1. **formazione one-to-one, esclusivamente linguistica**; Le attività si dovranno svolgere in un periodo di massimo 12 mesi.
2. **partecipazione a seminari, convegni, workshop**. Le attività si dovranno svolgere in un periodo di massimo 5 giorni consecutivi;
3. **percorsi di alta formazione e master**, questi ultimi definiti tali dai regolamenti delle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono e che hanno carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione. Le attività dei percorsi di alta formazione e master devono avere una durata di almeno 40 ore e le attività si dovranno svolgere in un periodo di massimo 12 mesi.

3. REQUISITI DELLE STRUTTURE FORMATIVE CHE PRESENTANO I CATALOGHI

3.1. Formazione one-to-one linguistica

La qualificazione, con il conseguente inserimento nella Bacheca di FONDIR di iniziative di formazione linguistica in modalità one-to-one, potrà essere richiesta esclusivamente dalle seguenti strutture formative:

- a) enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che erogano percorsi di lingua (la lingua ufficiale del loro paese) e che operano a seguito di Accordi/Convenzioni culturali sottoscritte tra Italia e Paese estero;
- b) strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l'elenco degli enti certificatori è pubblicato dal MIUR¹);
- c) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 – per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l'erogazione di corsi di formazione esclusivamente in ambito linguistico.

3.2. Partecipazione a seminari, convegni, workshop – percorsi di alta formazione e master.

¹ <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dq-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere>

La qualificazione, con il conseguente inserimento nella Bacheca di FONDIR di iniziative quali la **partecipazione a seminari, convegni, workshop – percorsi di alta formazione e master**, potrà essere richiesta esclusivamente dalle seguenti strutture formative:

- a) Università pubbliche e private legalmente riconosciute tramite decreto ministeriale del MIUR ed autorizzate ad usare il titolo di università, ateneo, politecnico o istituto di istruzione universitaria;
- b) Scuole/Istituti di alta formazione e specializzazione in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37, ovvero di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane o province autonome, ovvero in possesso di accreditamento presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali per l'erogazione di percorsi formativi. Tali strutture devono avere un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi finanziari, di non meno di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) IVA esclusa, in attività formative.

Non è possibile prevedere la realizzazione delle attività da parte di un'associazione o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di un'impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo. In ogni caso, non possono sussistere forme di controllo tra soggetto beneficiario della formazione e struttura formativa che eroga il percorso, collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti devono essere tra di loro indipendenti secondo quanto previsto nelle Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE.

Non è prevista in alcun modo la delega a terzi per lo svolgimento delle iniziative presentate a valere sul presente Regolamento.

4. REQUISITI DEI PERCORSI FORMATIVI

Ogni percorso formativo previsto all'interno dei cataloghi dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere erogato con le modalità e tempistiche indicate al paragrafo 2;
- prevedere una verifica di apprendimento alla fine del percorso, ad eccezione dei seminari, workshop, convegni;
- prevedere una attestazione finale;
- prevedere l'indicazione della quota di partecipazione per discente.

Inoltre, per i soli percorsi di lingua, il percorso deve anche:

- avere una durata non inferiore alle 20 ore.
- prevedere un test di livello in entrata;
- prevedere un'attestazione finale con indicazione del livello riferito al CEFR (Common European Framework of Reference).

La quota di partecipazione ai percorsi dovrà essere mantenuta per tutte le edizioni ed in ogni caso non potrà superare le tariffe ordinariamente applicate dallo stesso operatore per i percorsi aventi identico o analogo contenuto e rivolti a tutti i partecipanti, compresi quelli che non beneficiano di alcun finanziamento da parte del Fondo. Dimostrazione dell'effettiva applicazione di questa condizione potrà essere richiesta attraverso le verifiche disposte dal Fondo.

Le aziende iscritte a FONDIR potranno richiedere un contributo al Fondo per la partecipazione di uno o più dirigenti al percorso di formazione presente sulla Bachecca FONDIR.

Le modalità di richiesta del finanziamento saranno disciplinate da specifici Avvisi nei quali sono individuati i massimali di contributo.

Per ogni singola iniziativa dovrà quindi essere indicata la quota per partecipante, più IVA se prevista.

La struttura formativa può applicare in trasparenza, indicandola nel formulario on-line, una scontistica riservata alle aziende iscritte a Fondir che decideranno di accedere ai percorsi inviando propri dirigenti avvalendosi del finanziamento Fondir, ponendo la quota di partecipazione per discente come limite massimo richiedibile.

L'erogazione della formazione può prevedere l'utilizzo di sistemi di Formazione a Distanza (FaD) anche tramite un impiego diversificato dei supporti a disposizione dei partecipanti. Tali attività devono in ogni caso essere in grado di assicurare la effettiva tracciabilità, fruizione ed attestazione del percorso in capo a ciascun partecipante/discente mediante report informatici.

La FaD non può essere prevista nel caso di seminari, workshop e convegni.

5. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE RICHIESTE DI QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI

5.1 Documentazione Struttura Formativa

La struttura formativa dovrà predisporre ed **inviare, firmata in originale al Fondo**, l'autocertificazione sullo stato giuridico-economico secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR, ovvero una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, che devono essere attestati, con riferimento all'operatore ed alle persone fisiche aventi a vario titolo funzioni o poteri di rappresentanza/titolarità/direzione nell'ambito della stessa od in quanto conferitigli mediante delega :

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;
- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e quindi in possesso di DURC regolare ed in corso di validità;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio Stato;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Fondo e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- di essere in regola con quanto disposto dalla normativa attinente il diritto del lavoro dei disabili;
- di assumere la responsabilità dell'osservanza delle norme relative all'idoneità delle proprie sedi e strutture eventualmente utilizzate per l'iniziativa anche in relazione all'accesso di persone/lavoratori disabili;
- che, ai sensi dell'art.80, comma 2, del d.lgs. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Nella dichiarazione sostitutiva relativa allo stato giuridico-economico, il legale rappresentante della struttura formativa richiedente la qualificazione del percorso, dovrà altresì dichiarare che la stessa è in possesso di un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi finanziari, di non meno di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) IVA esclusa, in attività formative.

Non è ammessa in alcun modo la possibilità di avvalersi di requisiti o attestazioni di altri Soggetti.

Tutta la documentazione andrà anche caricata sulla Piattaforma on-line resa disponibile da Fondir.

Sulla piattaforma on-line sarà necessario inoltre procedere con i seguenti adempimenti:

- provvedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso;

- indicare la persona referente della struttura formativa;
- caricare telematicamente documentazione della struttura formativa, ossia:
 - copia della certificazione dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente Regolamento (in caso di Università private provvedimento di autorizzazione);
 - documento d'identità del Legale Rappresentante, o se indicata, della persona da esso delegata²;
 - scheda riepilogativa, referita alle ultime tre annualità, da cui si evinca l'esperienza specifica di erogazione di percorsi formativi nelle tematiche indicate dalle singole iniziative formative.

Una volta determinata l'ammissibilità relativa alla verifica dei requisiti documentali riguardanti la struttura formativa, per le successive richieste di qualificazione di ulteriori iniziative formative, sarà sufficiente allegare esclusivamente la documentazione elencata al successivo paragrafo 5.2.

FONDIR, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere a non accettare richieste o escludere enti che siano stati oggetto di procedimenti di revoca di attività e/o contributo da parte del Fondo, di altri Fondi per la formazione, ovvero di amministrazioni pubbliche.

5.2 Documentazione iniziative formative

Congiuntamente e contestualmente alla suddetta documentazione relativa alla struttura formativa, è necessario **inviare al Fondo, sottoscritta in originale dal legale rappresentante della struttura istante**, la seguente documentazione relativa alle iniziative formative:

- domanda per la qualificazione delle iniziative formative;
- prospetto delle iniziative del Catalogo;
- schede riepilogative referite alle ultime tre annualità, secondo il format presente sulla Piattaforma UNICAFONDIR, da cui si evinca l'esperienza specifica di erogazione di percorsi formativi nelle tematiche indicate dalle singole iniziative formative.

E' necessario inoltre caricare on-line, per ogni convegno, seminario, workshop, una brochure e per ogni percorso formativo *one-to-one*, di alta formazione e master, i *curricula* dei docenti. I docenti dovranno avere un'esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Le iniziative formative dovranno essere inserite on-line sul sito www.fondir.it, nella sezione Bacheca, compilando una scheda per ogni iniziativa, entro i termini previsti al paragrafo 10 del presente Regolamento.

² Se persona delegata, allegare apposita delega su carta semplice e la copia del documento d'identità della persona delegata e del delegante.

6. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI

6.1 Ammissibilità

Fondir procede alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità delle strutture formative che presentano richieste di qualificazione dei cataloghi formativi.

La verifica dei requisiti di ammissibilità avviene periodicamente, secondo le scadenze previste al paragrafo 10 del presente Regolamento.

L'ammissibilità delle strutture formative avviene sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti delle strutture formative indicati al paragrafo 3;
- presentazione di tutta la documentazione prevista al paragrafo 5.1, da far pervenire entro i termini indicati al paragrafo 10.

Successivamente verranno esaminate le iniziative presentate dalle strutture formative risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.

L'ammissibilità delle richieste avviene sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- presentazione della domanda e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 5.2, da far pervenire al Fondo entro i termini indicati al paragrafo 10;
- presenza dei requisiti dei percorsi formativi indicati al paragrafo 4.

Non è ammessa in alcun modo la possibilità di avvalersi di requisiti o attestazioni di altri Soggetti.

Qualora siano necessarie integrazioni relative alla documentazione prevista per le strutture formative e per le iniziative, FONDIR richiederà, attraverso PEC al referente indicato da ogni struttura formativa, di inviare la documentazione integrativa e/o corretta entro 10 giorni di calendario decorrenti dall'invio della mail medesima.

In caso di mancata presentazione di documentazione relativa alla struttura formativa entro i termini previsti, la richiesta di qualificazione dei cataloghi formativi non sarà considerata ammissibile.

In caso di mancata presentazione di documentazione relativa a singole iniziative formative entro i termini previsti, non saranno considerate ammissibili, e quindi non verranno pubblicate, solo le iniziative formative oggetto della richiesta di integrazione.

6.2 Valutazione

La valutazione delle richieste di qualificazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti ai seguenti paragrafi 6.3 e 6.4.

6.3 Formazione one-to-one e percorsi di alta formazione e master

Le iniziative risultati ammissibili vengono trasmesse al Comitato di Comparto di FONDIR, che procederà alla valutazione di merito, assegnando a ciascuna iniziativa formativa un punteggio secondo criteri e modalità di **seguito indicati**:

INDICATORI Comparto CF_A	PUNTEGGIO MASSIMO
Esperienza del soggetto Presentatore e dei docenti	30/100
<i>Esperienza del soggetto Presentatore</i>	<i>20/100</i>
<i>Esperienza dei docenti</i>	<i>10/100</i>
Qualità delle metodologie formative adottate	30/100
Qualità impianto rilevazione fabbisogni formativi e impianto verifica dell'apprendimento	20/100
<i>Impianto rilevazione fabbisogni formativi</i>	<i>10/100</i>
<i>Verifica apprendimento</i>	<i>10/100</i>
Economicità della proposta	20/100
TOTALE RAGGIUNTO	100/100

6.4 Seminari, convegni, workshop

Le iniziative risultati ammissibili vengono trasmesse al Comitato di Comparto di FONDIR, che procederà alla valutazione di merito, assegnando a ciascuna iniziativa formativa un punteggio secondo criteri e modalità di **seguito indicati**:

INDICATORI Comparto CF_A	PUNTEGGIO MASSIMO
Esperienza del soggetto erogatore dell'iniziativa nella tematica proposta	40/100
Qualità delle metodologie formative adottate	40/100
Economicità della proposta	20/100
TOTALE RAGGIUNTO	100/100

Agli indicatori il **Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo**, associa, per tutte le griglie dei parametri di valutazione che agiscono da moltiplicatori che sono:

Eccellente	1
Molto Buono	0,8
Buono	0,6

Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

I presupposti per la finanziabilità dei piano sono i seguenti:

- *raggiungere un punteggio minimo di 60 punti;*
- *non avere ricevuto alcuna insufficienza in ciascun item valutato.*

Ad ogni iniziativa valutata, prevista ai paragrafi 6.3 e 6.4, viene assegnato un punteggio, per un totale massimo di 100 punti. **Non saranno ritenute finanziabili le iniziative alle quali venga attribuito un punteggio inferiore a 60 punti.**

Successivamente, l'Elenco dei Cataloghi formativi qualificati sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione di FONDIR, che procederà all'approvazione e ne delibererà la pubblicazione sul sito www.fondir.it.

Ai referenti delle strutture formative sarà comunicato tramite PEC l'esito della valutazione.

La bacheca sarà periodicamente aggiornata.

Si precisa che la partecipazione alla procedura prevista dal presente Regolamento, come pure l'eventuale inserimento dell'iniziativa proposta all'interno della bacheca, non determina in alcun modo un diritto od un'aspettativa da parte dell'Ente proponente rispetto al finanziamento della proposta stessa.

7. ISTANZA DI RIESAME

L'eventuale determinazione di non ammissibilità/esclusione dell'iniziativa proposta avverrà attraverso comunicazione motivata da parte di FONDIR, avverso la quale l'ente/organismo/istituto richiedente potrà presentare in forma scritta le proprie controdeduzioni al Consiglio di Amministrazione di FONDIR, che provvederà ad esaminarle, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla pubblicazione sul sito di FONDIR della Graduatoria relativa al trimestre di riferimento. Nel caso in cui dette controdeduzioni dovessero risultare accolte, FONDIR inserirà l'ente/organismo e/o il corso proposto all'interno della bacheca. Nel caso di rigetto FONDIR comunicherà al soggetto interessato le motivazioni di tale decisione.

8. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE BENEFICIARIE

I soggetti titolari dei Cataloghi qualificati dovranno indicare nella Bachecca la data di inizio e fine delle singole edizioni previste per ciascuna iniziativa riguardante seminari, workshop, convegni, percorsi di alta formazione e master, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Le singole iniziative, riguardanti seminari, workshop, convegni, percorsi di alta formazione e master, potranno essere scelte dalle aziende soltanto in presenza della data di avvio e di fine attività. Tali date, una volta inserite, non possono essere modificate.

Non sono ammesse variazioni, nei contenuti e nella durata, di iniziative formative già qualificate in Bachecca, se non previamente ed espressamente autorizzate dal Fondo.

I soggetti titolari dei Cataloghi qualificati, inoltre, sono obbligati a comunicare al Fondo, all'e-mail: gestionebacheca@fondir.it, e ad ogni azienda aderente all'iniziativa inserita in Bachecca, le eventuali variazioni, riguardanti esclusivamente sedi e date, nonché l'eventuale annullamento, motivandolo, di ogni singola iniziativa formativa.

Tali comunicazioni devono avvenire almeno 10 giorni di calendario antecedenti alla data di inizio programmata.

9. VARIAZIONI, MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE

I soggetti titolari dei Cataloghi qualificati e di quelli in corso di qualificazione devono comunicare tempestivamente a Fondir tutte le variazioni dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente Regolamento, intervenute successivamente alla data della domanda. Il Fondo procederà a valutare gli effetti delle predette variazioni sopravvenute in ordine alla qualificazione. Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato alla PEC indicata in sede di domanda di qualificazione.

Fondir si riserva di effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro persistenza nel periodo di validità della qualificazione.

Il mantenimento dei requisiti, previsti al paragrafo 3 del presente Regolamento, dovrà in ogni caso essere attestato qualora la/le iniziativa/e formativa/e siano state erogate in favore delle aziende iscritte a Fondir.

Non è possibile modificare né i contenuti, né la modalità di erogazione, né la durata delle proposte formative pubblicate in Bachecca.

Per i seminari, workshop, e convegni è possibile eventualmente variare, previa comunicazione da inviare all'indirizzo e-mail: gestionebacheca@fondir.it, con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la sede e il calendario didattico.

Fondir potrà procedere alla revoca della qualificazione.

Per revoca della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. La revoca viene disposta, quindi, quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false o non veritiere dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso l'ammissibilità della domanda di qualificazione;
- abbia perso uno o più requisiti previsti per la qualificazione;
- non abbia fornito tutta la documentazione richiesta da FONDIR a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione;
- non abbia segnalato per tre volte al Fondo l'annullamento delle iniziative, con un preavviso minimo almeno pari a 10 giorni di calendario antecedenti alla data di inizio programmata;
- non abbia comunicato per tre volte al Fondo variazioni intervenute per seminari, workshop e convegni relative al calendario didattico e alle sedi delle iniziative, con un preavviso minimo almeno pari a 10 giorni di calendario antecedenti alla data di inizio programmata.

La revoca della qualificazione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, con il conseguente aggiornamento della Bacheca.

Il soggetto, trascorso un anno dall'avvenuta comunicazione della revoca della qualificazione del catalogo, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di qualificazione di Fondir vigente al momento della richiesta.

10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI

Le richieste possono essere presentate compilando il formulario on line sulla Piattaforma UNICAFONDIR a partire dalle ore 10.00 del **3/07/2017** e fino al **31/12/2019**.

La ricezione della richiesta è attestata da FONDIR che attribuisce ad ogni domanda un numero di protocollo, assegnato progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione.

La documentazione elencata ai paragrafi 5.1 e 5.2, debitamente firmata in originale, dovrà pervenire agli uffici di FONDIR a mano, ovvero utilizzando una modalità di recapito che assicuri la tracciabilità e la certificazione della data di ricezione, entro le ore 17.00 delle seguenti scadenze: **20/07/2017, 23/10/2017, 22/01/2018, 23/04/2018, 23/07/2018, 22/10/2018, 21/01/2019, 22/04/2019, 22/07/2019, 21/10/2019, 31/12/2019.**

L'arrivo della documentazione dopo il suddetto termine determinerà lo slittamento della verifica della richiesta al mese successivo. Non saranno comunque ammissibili le richieste la cui documentazione cartacea pervenga al Fondo dopo il 31/12/2019.

La documentazione firmata in originale dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

FONDIR
Largo Arenula, 26
00186 Roma
Accreditamento in Bacheca Fondir di iniziative di formazione continua
Struttura formativa (denominazione)

La documentazione dovrà essere disponibile per i controlli del Fondo in fase di verifica in itinere ed ex post, o del Ministero del Lavoro e/o dell'Anpal e/o di altre Autorità competenti o comunque incaricate da FONDIR.

11. ALTRE INFORMAZIONI – TRATTAMENTO DATI

FONDIR potrà fornire assistenza per la presentazione delle richieste di qualificazione attraverso posta elettronica all'indirizzo: presentazionebacheca@fondir.it.

Per problematiche di natura informatica è necessario inviare una e-mail a: assistenza@fondir.it.

E' previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, si può consultare il sito www.fondir.it.

La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento è condotta nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. A tal fine, Fondir comunica che i dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Estratto del presente Regolamento è pubblicato su quotidiani nazionali e in forma integrale sul sito di Fondir, www.fondir.it.

Roma, 1 giugno 2017

Il Presidente, *Dott. Riccardo Verità*